



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI **IL RETTORE**

- Vista** la Legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la Legge 19 novembre 1990, n. 341;
Vista la Legge 10 aprile 1991, n. 125;
Vista la Legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto il D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352;
Visto il D.L. 21 aprile 1995, n. 120 convertito in Legge 21 giugno 1995, n. 236 e successive modificazioni;
Visto il D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693;
Vista la Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la Legge 27 dicembre 1997, n. 449, in particolare l'art. 51;
Vista la Legge 16 giugno 1998 n. 191;
Vista la Legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Sassari, pubblicato nel Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 275 del 23 dicembre 2011, n. 298;
Visto il Testo Unico delle discipline legislative regolamentari in materia di documentazione amministrativa – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 42 del 20 febbraio 2001 – Serie generale e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
Visto il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, “Codice dell’amministrazione digitale” e successive modifiche e integrazioni;
Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in materia di organizzazione delle università e in particolare l’art. 22 comma 4, lettera b relativo all’attivazione di Assegni di Ricerca, che dispone in merito agli assegnisti e alle correlate procedure pubbliche di selezione, nonché l’art. 18, comma 1, lett. b, c;
Visto il D.M. n. 29 del luglio 2011, n. 336, recante la determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 della citata legge n. 240/2010;
Visto il D.R n. 1849 del 6 settembre 2011, con il quale è emanato il Regolamento di Ateneo per il conferimento di Assegni di ricerca;
Visto il D.R n. 2341 del 6 ottobre 2011, con il quale è emanato il Regolamento di Ateneo riguardo al codice Etico dell’Università degli Studi di Sassari;
Visto il D.Lgs n. 33 del 14 marzo 2013, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
Visto il D.M. 12 giugno 2012, n. 159, concernente la rideterminazione dei settori concorsuali ai sensi dell’art. 5, del D.M. 29 luglio 2011, n. 336;
Vista la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014);

Vista la legge della Regione Autonoma della Sardegna del 7 agosto 2007, n. 7, bando 2012;

Viste le delibere del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 30 ottobre 2012 e 28 novembre 2012, con le quali si dispone, al fine di velocizzare l'iter di attivazione di assegni di ricerca interamente finanziati dai Centri di spesa, di autorizzare con Decreto Rettorale le richieste di bando per assegni di ricerca interamente finanziati dai Dipartimenti di Ateneo, da sottoporre, eventualmente, a ratifica degli Organi di governo successivamente alle procedure concorsuali;

Visto il D.R. n. 313 dell'8 febbraio 2013, con il quale si deroga alle disposizioni contenute nell'art. 9 comma 1 del Regolamento di Ateneo sugli assegni di ricerca;

Vista la delibera del Dipartimento di Agraria di questo Ateneo, seduta del 19 novembre 2013, con la quale si richiede, tra gli altri, l'attivazione di n. 1 assegno di ricerca della durata di mesi 12, per l'Area 07 "Scienze Agrarie e Veterinarie", per il Settore Concorsuale 07/G1 "Scienze e Tecnologie Alimentari", per il Settore Scientifico Disciplinare AGR/20 "Zoocolture" e per il progetto di ricerca dal titolo: "*Allergia al riccio di mare Paracentrotus lividus e cross-reattività con molluschi e crostacei*", ai sensi dell'art. 22, comma 4, lettera b, della legge del 30 dicembre 2010, n. 240, responsabile scientifico Dott. Antonio Pais;

Visto il D.R. n. 30 del 9 gennaio 2014 con il quale si autorizza, conformemente a quanto disposto dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 30 ottobre 2012 e 28 novembre 2012, l'avvio della procedura di valutazione comparativa di cui trattasi;

Accertata la copertura finanziaria relativamente all'assegno di ricerca di cui trattasi.

DECRETA:

ART. 1

É indetta una procedura di valutazione comparativa, per titoli ed esame colloquio per l'attribuzione di n. 1 assegno di ricerca di durata annuale presso il Dipartimento di Agraria di questo Ateneo, a norma dell'art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, comma 4 lettera b, come di seguito specificato:

n. posti	1	Durata dell'assegno	Mesi 12
Area scientifica		07 Scienze Agrarie e Veterinarie.	
Settore Concorsuale Settore Scientifico Disciplinare		07/G1 Scienze e Tecnologie Alimentari. AGR/20 Zoocolture.	
Sede di svolgimento dell'attività		Dipartimento di Agraria. Università degli Studi di Sassari.	
Responsabile del progetto		Dott. Antonio PAIS.	
Titolo del progetto:			
Allergia al riccio di mare <i>Paracentrotus lividus</i> e cross-reattività con molluschi e crostacei.			
Allergy to purple sea urchin <i>Paracentrotus lividus</i> and cross-reactivity with crustaceans and molluscs.			
Profilo richiesto:			

Il candidato dovrà dimostrare di possedere le conoscenze utili ai fini del progetto; si richiede che il candidato sia in possesso di diploma di laurea magistrale o equivalente unitamente ad un curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, maturato in non meno di due anni di attività scientifica, pertinente al progetto; il candidato, inoltre, dovrà preferibilmente possedere il titolo di dottore di ricerca conseguito in Italia, o titolo equivalente conseguito all'estero, pertinente all'area scientifica del progetto di ricerca. **In particolare dovrà conoscere** le principali tecniche di allevamento di organismi marini ed eurialini in ambiente controllato, dimostrare competenze specifiche (documentate da corsi, seminari, etc.) sulla biologia dello sviluppo di invertebrati marini, sull'ecologia degli ambienti costieri, sull'analisi statistica applicata alle scienze biologiche/zootecniche. Il candidato dovrà altresì dimostrare un'adeguata padronanza dell'allestimento di sistemi a circuito chiuso dell'acqua di mare (dotati di filtrazione meccanica e biologica, apparati di regolazione della temperatura e del fotoperiodo, sterilizzazione dell'acqua con raggi UV) ai fini dello stoccaggio, dell'allevamento e del condizionamento fisiologico di specie di invertebrati marini ed eurialini destinati al consumo umano, nonché delle tecniche di alimentazione con cibo vivo e/o con mangimi artificiali. Allo scopo, si richiede preferibilmente una documentata frequentazione pregressa di almeno un anno presso un laboratorio sperimentale di acquacoltura. Infine, il candidato dovrà dimostrare di possedere un'opportuna conoscenza delle principali tecniche di analisi delle principali variabili fisico-chimiche dell'acqua (temperatura, salinità, pH, concentrazione di ossigeno disciolto, ammoniaca, nitriti e nitrati) e di determinazione di clorofilla *a* e seston attraverso l'impiego di strumentazione dedicata e/o per mezzo di analisi di laboratorio. A tal fine, si richiede preferibilmente una documentata frequentazione pregressa di almeno un anno presso un laboratorio di analisi delle acque.

L'attività di ricerca sarà finalizzata alla progettazione, all'allestimento ed al mantenimento di strutture modulari a circuito chiuso idonee allo stoccaggio, al mantenimento ed al condizionamento fisiologico di esemplari adulti di riccio di mare commestibile *Paracentrotus lividus*. Tali strutture dovranno essere idonee all'allevamento in condizioni controllate di ricci di mare le cui gonadi verranno successivamente usate per prove allergologiche utilizzando prick test cutanei e determinazioni specifiche di IgE nel siero. A tale scopo, le caratteristiche fisico-chimiche dell'acqua degli impianti di allevamento dovranno essere costantemente monitorate ed analizzate e, all'occorrenza, opportunamente modificate.

The research will be aimed to designing, constructing and trialling modular closed re-circulating systems for stocking, maintaining and physiological conditioning of adult specimens of the edible sea urchin *Paracentrotus lividus*. These systems must be suitable for breeding in controlled conditions sea urchins whose roe will be subsequently tested for allergy by skin prick tests and serum specific IgE determinations. To do this, the water quality of the closed re-circulating systems will be constantly monitored and analysed and, if necessary, suitably modified.

ART. 2

Requisiti per l'ammissione

Sono ammessi a partecipare alla procedura di selezione i candidati, italiani o stranieri, in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti specifici:

1. titolo di dottore di ricerca conseguito in Italia o titolo equivalente conseguito all'estero, pertinente all'Area scientifica ovvero al progetto di ricerca di cui all'art. 1 del presente bando di concorso;
2. laurea magistrale o equivalente, unitamente ad un curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca maturato in non meno di due anni di attività scientifica, pertinente all'Area scientifica ovvero al progetto di ricerca di cui all'art. 1 del presente bando di concorso; *“per possesso del curriculum scientifico professionale idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca maturato in non meno di due anni di attività scientifica si intendono le seguenti attività oggettivamente documentate: pregressa esperienza di ricerca in qualità di titolare di borse*

e/o assegni; partecipazione a progetti di ricerca regionali e/o nazionali e/o internazionali; autore o coautore di pubblicazioni scientifiche negli anni di riferimento”.

Il possesso del titolo di Dottore di ricerca è da considerarsi quale titolo preferenziale ai fini dell'ammissione alla selezione di cui all'art. 1 del presente bando.

La pertinenza dei requisiti specifici sarà valutata dalla Commissione giudicatrice.

I requisiti per ottenere l'ammissione debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Per i titoli di studio conseguiti all'estero il candidato dovrà indicare gli estremi del provvedimento che ne attesta l'avvenuto riconoscimento in Italia ai sensi della normativa vigente (dichiarazioni di equipollenza ovvero di equivalenza rilasciate dalle competenti autorità); nel caso in cui il riconoscimento di equipollenza/equivalenza non sia documentabile entro la data di scadenza del presente bando, i candidati saranno ammessi con riserva al concorso e dovranno provvedere a consegnare la documentazione prevista nel caso in cui venissero inseriti nella graduatoria di merito.

Questa Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

ART. 3

Domanda di ammissione e termini di presentazione

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice, indirizzate al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Sassari, Piazza Università n. 21, **decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del bando di selezione.**

Le domande di ammissione ed i relativi allegati possono essere **presentate a mano** presso l'Ufficio Protocollo di Ateneo, **a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento** ovvero tramite la propria **PEC (Posta Elettronica Certificata)** o la propria **CEC-PAC (Postacertificat@)** indirizzate unicamente al seguente indirizzo PEC istituzionale: protocollo@pec.uniss.it

Nel caso di utilizzo della PEC, la domanda, completa dei relativi allegati, deve essere a sua volta sottoscritta dal candidato con la propria firma digitale; i documenti informatici privi di firma digitale saranno considerati come non sottoscritti.

Nel caso di utilizzo della CEC-PAC (Postacertificat@) si invita ad inviare la domanda di partecipazione ed i relativi allegati dopo averli sottoscritti con firma digitale.

In entrambi i casi (PEC o CEC-PAC), per i documenti allegati alla trasmissione: devono essere utilizzati formati statici e non direttamente modificabili, privi di macroistruzioni o codici eseguibili preferibilmente in formato .pdf o .tiff , evitando i formati proprietari quali .doc, .xls ed altri.

Le domande di partecipazione al concorso dovranno pervenire, a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto, entro e non oltre il 4 febbraio 2014; non farà fede il timbro postale ma la data di protocollazione dell'Ufficio Protocollo di Ateneo.

Pertanto non saranno ammessi al concorso i candidati le cui domande dovessero pervenire, per qualsiasi motivo, oltre la scadenza indicata.

Non saranno accettate eventuali rettifiche e/o integrazioni alle domande di partecipazione oltre la scadenza prevista.

La domanda del candidato deve contenere, a pena di esclusione dalla procedura, le indicazioni necessarie ad individuare in modo univoco il Dipartimento interessato della procedura comparativa, il settore concorsuale, il settore scientifico disciplinare ed il progetto di ricerca per il quale il candidato intende essere ammesso.

Nella domanda il candidato oltre il proprio cognome e nome, data e luogo di nascita e codice di identificazione personale (codice fiscale), deve dichiarare sotto la propria responsabilità:

- 1) di non aver riportato condanne penali e o le eventuali condanne riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze, e gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;

- 2) di non essere stato destituito dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale;
- 3) di essere iscritto nelle liste elettorali, precisandone il Comune ed indicando eventualmente i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime;
- 4) di non avere vincoli di parentela, coniugio e affinità fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente alla Struttura proponente ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;
- 5) che non sussistono cause di incompatibilità e/o di esclusione dal concorso con riferimento a quanto indicato all'art. 8 del presente bando;
- 6) esistenza di eventuali rapporti di lavoro, subordinato o autonomo, in corso di svolgimento;
- 7) eventuali iscrizioni a corsi di laurea, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica;
- 8) i candidati devono inoltre precisare il possesso di uno dei requisiti specifici previsti dall'art. 2 del presente decreto;
- 9) di voler eventualmente espletare il colloquio con modalità "a distanza", avvalendosi di strumenti di videoconferenza (solo per i candidati domiciliati ovvero residenti all'estero);

I candidati riconosciuti portatori di handicap devono specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Nella domanda deve essere indicato il recapito che il candidato elegge ai fini del concorso.

Ogni eventuale variazione dello stesso deve essere tempestivamente comunicata all'Ufficio Concorsi dell'Università di Sassari a cui è stata inviata istanza di partecipazione.

L'Amministrazione Universitaria non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario e per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda.

L'Amministrazione Universitaria, inoltre, non assume alcuna responsabilità per eventuale mancato oppure tardivo recapito delle comunicazioni relative al concorso per cause non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa ma a disguidi postali o telegrafici, a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Al presente decreto è allegato (All. "A") lo schema di domanda cui gli interessati potranno utilmente uniformarsi.

I candidati devono allegare alla domanda:

- copia fotostatica del documento di riconoscimento munito di fotografia e in corso di validità e del codice fiscale;
- curriculum firmato della propria attività scientifica;
- titoli ritenuti utili ai fini della procedura;
- elenco datato e sottoscritto dei titoli allegati;
- eventuali pubblicazioni;
- eventuale documentazione da cui risultino gli estremi del provvedimento che attesta l'avvenuto riconoscimento in Italia, ai sensi della normativa vigente, del titolo di studio conseguito all'estero.

I candidati devono dimostrare il possesso dei titoli, escluse le pubblicazioni, mediante la forma di semplificazione delle certificazioni amministrative consentite dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e dalla legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), art. 15. compilando l'allegato "B".

Le pubblicazioni possono essere prodotte in originale ovvero possono essere dichiarate conformi all'originale, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 445/2000 mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 dello stesso D.P.R. (allegato C);

Il candidato potrà utilizzare un modulo per ogni titolo presentato, comprese le pubblicazioni di cui intende dichiarare la conformità all'originale, allegandolo al titolo stesso, oppure in

alternativa produrre dichiarazione cumulativa di conformità all'originale dei titoli presentati. In questo caso la dichiarazione dovrà contenere le indicazioni necessarie per identificare ogni singolo titolo.

Alle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e alle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità e provvisto di fotografia come disposto dal D.P.R. 445/2000.

L'amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive.

Non è consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni presentati presso questa o altre amministrazioni, o a documenti allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso.

Non verranno prese in considerazione le domande che non perverranno nel termine stabilito dal bando.

Gli atti o documenti conservati o rilasciati da una pubblica amministrazione nonché certificazioni di titoli di studio o di servizio devono essere allegati alla domanda mediante la forma di semplificazione delle certificazioni amministrative consentite dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 come modificato dalla legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), art. 15, a norma della quale "Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47", compilando gli allegati "B" e "C".

ART. 4

Nomina della Commissione giudicatrice e prove d'esame

La procedura di valutazione comparativa si svolge per titoli ed esame colloquio.

La valutazione dei titoli precede l'esame colloquio.

L'esame colloquio consiste in una prova intesa ad accertare il grado di preparazione necessario allo svolgimento del programma di ricerca.

Per la valutazione dei titoli e l'esame dei candidati sarà costituita apposita commissione giudicatrice nominata dal Direttore del Dipartimento di Agraria dell'Università degli Studi di Sassari, su proposta del Consiglio di Dipartimento stesso e composta dal responsabile del progetto di ricerca e da altri due membri, professori o ricercatori, appartenenti al settore scientifico disciplinare relativo al progetto o settori affini.

Il decreto di nomina della commissione giudicatrice sarà reso pubblico sul sito internet dell'Università degli Studi di Sassari all'indirizzo www.uniss.it/ammin/concorsi.

Il Dipartimento interessato della procedura dovrà dare comunicazione scritta del provvedimento di nomina della commissione giudicatrice ai componenti della stessa.

La commissione giudicatrice, relativamente alla procedura comparativa, stabilisce i seguenti criteri di valutazione, analiticamente determinati ai fini della valutazione globale espressa in centesimi, nei limiti massimi appresso indicati:

40 punti per i titoli, così ripartiti:

- il titolo di dottore di ricerca pertinente con l'Area scientifica messa a concorso ovvero al progetto di ricerca relativo alla procedura a cui il candidato intende partecipare;

fino ad un massimo di 20 punti;

- le pubblicazioni, i diplomi di specializzazione e gli attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea conseguiti in Italia o all'estero nonché lo svolgimento di documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati con contratti, borse di studio

o incarichi in Italia o all'estero, purché pertinenti all'area scientifica messa a concorso e al progetto di ricerca relativo alla procedura a cui il candidato intende partecipare;
fino ad un massimo di punti 20.

60 punti per l'esame colloquio:

Il superamento della prova orale è prevista qualora i candidati vengano valutati con una votazione non inferiore a punti 40 su 100.

Per sostenere la prova, i candidati, ammessi con riserva di accertamento del possesso dei requisiti previsti dal bando di concorso, dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento.

I candidati stranieri, impossibilitati a partecipare alla prova orale presso la sede e l'ora indicata, in quanto temporaneamente o permanentemente all'estero, possono chiedere nella domanda di effettuare il colloquio con modalità "a distanza", da realizzarsi mediante videoconferenza basata su protocollo IP, garantendo l'uso di una webcam per consentire la propria identificazione alla Commissione giudicatrice.

Tale richiesta dovrà comunque essere autorizzata dalla Commissione previo accertamento delle condizioni necessarie per garantire la regolarità dello svolgimento della prova (accertamento dell'identità del candidato e correttezza del colloquio).

Al termine delle prove, la Commissione, sulla base della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni presentate dai candidati e dell'eventuale colloquio, formula un giudizio su ciascun candidato, redige la graduatoria di merito e dichiara il candidato vincitore.

Il candidato è inserito nella graduatoria se ottiene un punteggio di almeno 60 su 100.

Gli atti dei concorsi sono approvati con decreto del Direttore Generale;

L'Amministrazione provvede a comunicare l'esito dei concorsi sul sito dell'Università degli Studi di Sassari all'indirizzo www.uniss.it/ammin/concorsi, ai vincitori e ai soli candidati collocati in posizione utile nella graduatoria di merito

L'esclusione dalle selezioni per difetto dei requisiti previsti dall'art. 2 del bando di concorso è disposta in ogni momento con decreto motivato del Direttore Generale.

ART. 5

Calendario delle prove d'esame

L'elenco degli ammessi al concorso sarà pubblicato il 13 febbraio 2014 sul sito internet dell'Università degli Studi di Sassari all'indirizzo www.uniss.it/ammin/concorsi/ nella sezione pubblicità atti - assegnisti.

I candidati ammessi al concorso dovranno presentarsi ai fini dell'esame colloquio, pena l'esclusione, il giorno **18 febbraio 2014 alle ore 9:00 presso i locali della Sezione di Scienze Zootecniche del Dipartimento di Agraria di questo Ateneo, viale Italia n. 39 - 07100 Sassari.**

Il presente avviso ha valore di convocazione; pertanto non saranno inviate ulteriori comunicazioni ai candidati.

ART. 6

Stipula del contratto e avvio dell'attività di ricerca

Il conferimento dell'assegno è formalizzato mediante la stipula di un contratto di diritto privato tra l'Università ed il vincitore.

Il contratto non si configura come rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università e degli altri soggetti ai quali la legge attribuisce la possibilità di conferire assegni per lo svolgimento di attività di ricerca.

A decorrere dall'anno 2011, agli assegni di ricerca si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della Legge 13 agosto 1984, n. 476, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e

successive modificazioni; in materia di astensione obbligatoria per maternità le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007; e in materia di congedo per malattia, l'art. 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS, ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007 è integrata dall'Ateneo fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca.

L'importo minimo lordo annuo degli assegni di ricerca, banditi ai sensi dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 è determinato in una somma pari a 19.367 euro; tale importo si intende al netto degli oneri a carico dell'amministrazione erogante.

L'assegno è esente da prelievo fiscale ma gravato, a norma di legge, della ritenuta previdenziale (soggetta a rivalutazione annuale), ed è erogato in rate mensili.

ART. 7

Durata e rinnovo

Gli assegni possono avere una durata compresa tra uno e tre anni, collegata alla durata del progetto e subordinata alla copertura finanziaria, sono rinnovabili per periodi non inferiori ad un anno e non sono cumulabili con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari.

La durata massima dell'assegno, compresi gli eventuali rinnovi, è di quattro anni, ad esclusione del periodo in cui è stato fruito in coincidenza col dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso.

Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Per gli assegni di ricerca di cui all'art. 3 del regolamento di Ateneo, i rinnovi sono approvati con Decreto Rettorale previa verifica della copertura finanziaria.

La domanda di rinnovo deve essere inoltrata agli uffici dal responsabile scientifico, unitamente alla relazione del titolare di assegno di ricerca sull'attività svolta, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, acquisito il parere positivo della struttura e a seguito della valutazione positiva della Commissione giudicatrice.

La Commissione giudicatrice è composta dai medesimi componenti della Commissione che ha effettuato la valutazione comparativa dei candidati.

Nel caso in cui uno o più membri della Commissione giudicatrice non siano più disponibili, per decadenza o impedimento, si provvede alla sostituzione con Decreto Rettorale.

ART. 8

Divieto di cumulo e incompatibilità

L'assegno di ricerca è individuale.

Il titolare di assegno di ricerca ha facoltà di frequentare i corsi di dottorato senza diritto alla borsa, fermo restando il superamento della prova di ammissione.

La titolarità dell'assegno non è compatibile con l'iscrizione a corsi di laurea, di laurea specialistica o magistrale, con il dottorato di ricerca con borsa o con la scuola di specializzazione medica, in Italia o all'estero.

Gli assegni non possono essere stipulati con coloro che abbiano un grado di parentela, coniugio o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore appartenente alla Struttura di riferimento, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Per i dipendenti in servizio presso le amministrazioni pubbliche la titolarità dell'assegno di ricerca comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il periodo di durata dell'assegno di ricerca anche se dipendenti part-time.

Per i dipendenti in servizio presso l'amministrazione universitaria è esclusa la titolarità dell'assegno di ricerca.

I dipendenti privati, ancorché part-time, non possono usufruire di assegni di ricerca.

ART. 9

Diritti e doveri dei titolari degli assegni

Il titolare di assegno di ricerca ha il dovere di svolgere l'attività prevista dal contratto individuale, sotto la direzione del responsabile scientifico, e ha diritto di avvalersi per la ricerca delle strutture e delle attrezzature del Dipartimento presso la quale esercita l'attività; qualora l'attività debba essere svolta in strutture esterne, essa deve essere espressamente autorizzata dal responsabile scientifico e comunicata all'Amministrazione.

L'attività è prestata continuativamente, nel rispetto del programma di ricerca e secondo le indicazioni del responsabile scientifico, che verifica l'attività svolta.

L'attività è sospesa per maternità e può essere sospesa per malattia grave o gravi motivi familiari, ovvero per astensione facoltativa; i periodi di sospensione, ad eccezione di quello obbligatorio per maternità che è prorogato di diritto secondo la normativa vigente, possono essere recuperati al termine della naturale scadenza del contratto, previo accordo con il responsabile scientifico e nel rispetto degli eventuali limiti imposti dal finanziamento a disposizione e senza erogazione del corrispettivo nel periodo di sospensione; non costituisce sospensione e non deve essere recuperato, un periodo complessivo di assenza giustificata non superiore a trenta giorni lavorativi annui.

Il titolare di assegno può svolgere attività didattica, anche retribuita, purché tale attività non interferisca con il proficuo svolgimento delle attività di ricerca, previa autorizzazione del responsabile scientifico della ricerca; il titolare di assegno di ricerca non può sostituire i docenti nell'attività didattica e istituzionale e nella valutazione degli studenti.

Il titolare dell'assegno di ricerca ha diritto al rimborso delle spese di viaggio, vitto, alloggio e delle altre spese rimborsabili, sostenute in Italia e all'estero per ragioni relative al progetto di ricerca, nell'ambito dei contributi per la ricerca scientifica a disposizione della struttura di riferimento, secondo quanto previsto dai regolamenti di Ateneo.

Il titolare dell'assegno di ricerca che intenda recedere dal contratto è tenuto a darne comunicazione al Rettore e alla struttura di riferimento con almeno trenta giorni di preavviso.

Qualora, a seguito del recesso da parte del titolare, residui un periodo di attività superiore ad un anno, la struttura interessata ha facoltà di procedere alla richiesta di un nuovo bando per il periodo residuo; nel caso in cui, invece, il periodo residuo sia inferiore ad un anno non è consentito procedere ad un nuovo bando e le somme non utilizzate ritornano nella disponibilità della struttura che ne è titolare.

L'assegno di ricerca è revocato dal Rettore su richiesta motivata del responsabile della struttura e il relativo contratto si intende risolto di diritto in caso di: grave inadempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'assegnista, ingiustificato mancato o ritardato inizio dell'attività nonché ingiustificata sospensione dell'attività e violazione del regime delle incompatibilità previste.

ART. 10

Disposizioni transitorie

Per i bandi pubblicati prima dell'entrata in vigore della Legge 240/2010, si applica in fase di contratto e per gli eventuali successivi rinnovi, la precedente normativa (Art. 51, comma 6, Legge

27 dicembre 1997, n. 449), ai fini di coerenza con quanto previsto dal bando e dei diritti acquisiti dei soggetti che hanno partecipato ai bandi.

Gli assegni possono essere rinnovati su bandi ex art. 51, comma 6, Legge 27 dicembre 1997, n. 449, se il rinnovo era espressamente previsto nel bando, ovvero nel contratto originario.

ART. 11

Informativa sul trattamento dei dati personali e conservazione della documentazione

Ai fini del D.lgs 196/2003 si informa che l'Università si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato. Tutti i dati saranno trattati secondo i criteri di liceità, di necessità, di non eccedenza, di pertinenza e di correttezza, solo per le finalità connesse e strumentali alla procedura comparativa ed alla eventuale stipula e gestione del contratto inerente l'assegno di ricerca, nel rispetto della normativa vigente e dei regolamenti emanati dall'Università.

Il mancato conferimento dei dati richiesti impedisce agli uffici amministrativi dell'Università di svolgere le attività connesse alla specifico procedimento e pertanto l'eventuale rifiuto comporta l'impossibilità di adempiere a detta finalità.

I dati che saranno acquisiti ai fini della selezione saranno trattati con procedure cartacee e informatizzate e solo nell'ambito della selezione per la quale sono conferiti e dei procedimenti con essa connessi. I dati personali acquisiti verranno trattati dai responsabili e dagli incaricati designati dall'Università.

I dati personali non sono oggetto di comunicazione e/o diffusione, fatta eccezione per le ipotesi nelle quali ciò costituisca obbligo di legge. È fatta salva, in ogni caso, l'eventuale comunicazione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa, sicurezza dello Stato, accertamento dei reati, nonché la comunicazione all'autorità giudiziaria in ottemperanza ad obblighi di legge.

Detti dati verranno conservati, nel rispetto del D. Lgs. 196/03, per il periodo necessario per l'utilizzo dei dati stessi nell'ambito del procedimento amministrativo correlato e nel rispetto dell'obbligo di conservazione della documentazione amministrativa e contabile.

Titolare del Trattamento dei dati è l'Università degli Studi di Sassari, Piazza Università n.21, 07100-Sassari. Responsabile del Trattamento è il Direttore Generale, Dott. Guido Croci.

In ogni momento potranno essere esercitati i diritti di cui all'art. 7 del D.lgs 196/2003, richiedendo di conoscere i nominativi dei Responsabili del trattamento dei dati, di accedere ai propri dati per conoscerli, verificarne l'utilizzo o, ricorrendone gli estremi, farli correggere, chiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione od opporsi al loro trattamento, contattando l'Università degli Studi di Sassari, Piazza Università, 21 – 07100 Sassari - PEC protocollo@pec.uniss.it.

ART. 12

Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento di valutazione comparativa del presente bando è la Dott.ssa Paola MURRU, Ufficio Concorsi, via Macao n. 32, 07100 Sassari.

Per informazioni relative alla selezione di cui trattasi rivolgersi ai numeri di telefono 079 228879/ 079 229969 oppure inviare una e-mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica: a.manzoni@uniss.it, p.murru@uniss.it.

ART. 13
Pubblicità e rinvio

Il presente bando è pubblicato sul WEB Server dell'Università degli Studi di Sassari www.uniss.it/ammin/concorsi, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca <http://bandi.miur.it> e dell'Unione Europea <http://ec.europa.eu/euraxess>. **Eventuali modifiche e/o integrazioni al presente bando saranno comunicate agli interessati esclusivamente tramite pubblicazione sul WEB Server dell'Università degli Studi di Sassari all'indirizzo www.uniss.it/ammin/concorsi. Sarà cura degli interessati verificare la presenza delle suddette modifiche e/o integrazioni sul link indicato;** per quanto non previsto dal presente bando si applica il Regolamento sugli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca e la normativa nazionale in materia di assegni di ricerca.

Sassari, li 14 gennaio 2014

IL RETTORE
(Prof. Attilio Mastino)

am/PM